

5.2 Interventi settoriali

Ortofrutticoli

Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato
VAPO ortofrutta - Valore aiuto annuale medio programma operativo ortofrutta	Media		R.10; R.11;

Descrizione

VAPO ortofrutta - Valore aiuto annuale medio programma operativo ortofrutta

Valore dell'aiuto UE medio indicativo per un programma operativo settore ortofrutta

Importi unitari previsti - tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
VAPO ortofrutta - Valore aiuto annuale medio programma operativo ortofrutta	Importo unitario previsto (Spesa totale dell'Unione in EUR)	965.500,00	984.820,00	1.004.480,00	1.024.480,00	1.044.820,00	
	O.35 (unità: Programmi operativi)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa totale dell'Unione in EUR)	280.000.000,00	285.600.000,00	291.300.000,00	297.100.000,00	303.000.000,00	1.457.000.000,00

INVRE(47(1)(a)) - - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni

ISO IS ortofrutta 01 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Investimenti in immobilizzazioni materiale e immateriali, ricerca e sperimentazione, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni

Codice intervento (SM)	ISO IS ortofrutta 01
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Investimenti in immobilizzazioni materiale e immateriali, ricerca e sperimentazione, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni
Tipo di intervento	INVRE(47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
CONS(46(i)) incrementare il consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì

E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Sì
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	Sì
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC	
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori	
R.26 Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali	

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 (lettere g), h), i) e k)) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Tali interventi sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo attesi dell'intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell'operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'intervento.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere

considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Nel caso di selezione nell'ambito dei programmi operativi delle OP o AOP di tipi di intervento che implicano investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali è inoltre disposto che:

- a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
- b) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione. Se tale periodo per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo;
- c) gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento UE 2022/126;
- d) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo;
- e) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia è ritenuto eleggibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario;
- f) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'articolo 11 (4) lettere a) e b) e dall'articolo 11 (5) lettere a) e b) del regolamento delegato UE 2022/126. Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si farà riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale, (ad es.: Criteri di ammissibilità CR 15-16-17 e tab xyz SRD 08 pag. 1070 del PSN,)

Specific design – tipo di intervento art.47 (1) (a) “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni”

Di seguito si riporta una descrizione del contributo del tipo di intervento nell'ambito dei vari obiettivi settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo a) *pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda*

Gli interventi sono finalizzati alla pianificazione della produzione mediante investimenti arborei o per colture perenni tesi ad omogeneizzare l'offerta attraverso una programmazione colturale e varietale, anche con impianti fuori suolo, volta ad ampliare la campagna di commercializzazione, anche attraverso la destagionalizzazione delle produzioni con investimenti in strutture di protezione e materiali di copertura. La dotazione di macchine ed attrezzature in grado di poter gestire con più efficacia la fase di semina/trapianto delle colture orticole e la campagna di raccolta, nonché specifiche fasi produttive, contribuisce alle finalità individuate.

Inoltre, è importante la dotazione di sistemi di monitoraggio del potenziale produttivo della base sociale dell'OP. Altresì, le azioni previste perseguono l'obiettivo operativo di preservare e migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP, nella fase di produzione e raccolta, con investimenti in impianti di varia natura nell'ambito della irrigazione, fertilizzazione e della difesa (es. impianti antivento, antibrina, antipioggia, antigrandine, antinsetto), nonché il monitoraggio dei requisiti qualitativi con apposite apparecchiature e sistemi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

1. *realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale;*
2. *realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti;*
3. *acquisizione e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale;*
4. *acquisizione di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola;*
5. *acquisizione e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo;*
6. *acquisizione di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole;*
7. *acquisizione di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti.*
8. *acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione/micro irrigazione;*
9. *acquisizione e messa in opera di impianti di fertilizzazione (fertirrigazione);*
10. *acquisizione e messa in opera di impianti e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetti, antibrina;*
11. *acquisizione di materiali per miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli riflettenti;*
12. *acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature per misurare, preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase pre-raccolta a quella di immissione sul mercato;*
13. *acquisizione di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti.*

-
-

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

26. *acquisizione di licenze di coltivazione di determinate cultivar;*
27. *acquisizione software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti;*
28. *acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi;*
29. *acquisizione di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti.*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo b) *concentrazione dell'offerta e immissione dei prodotti sul mercato*

Gli interventi mirano a favorire una migliore gestione commerciale del prodotto attraverso la disponibilità di strutture operative complete, dotate di impianti per il condizionamento, stoccaggio e lavorazione del prodotto fresco, nonché di macchine e attrezzature e di contenitori (es: bins), per la gestione dei flussi di magazzino, partendo dalla fase di campo, monitorando allo stesso tempo tutte le fasi della commercializzazione. Altresì, la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, nonché l'acquisizione, il miglioramento e l'allestimento di punti vendita dell'OP, concorrono a soddisfare le esigenze legate all'obiettivo.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

1. *acquisizione , costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione;*
2. *acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione;*
3. *acquisizione , costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche;*
4. *acquisizione , costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP;*
5. *acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP;*
6. *acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino;*
7. *acquisizione di mezzi per il trasporto interno all'OP;*
8. *acquisizione di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata;*
9. *acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di lavorazione - commercializzazione;*
10. *acquisizione di hardware per la gestione dei flussi di magazzino*

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

1. *investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo;*
2. *acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione - commercializzazione;*
3. *acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo c) *miglioramento della competitività a medio e lungo termine*

Gli interventi mirano ad accrescere la competitività attraverso l'implementazione di sistemi di contabilità industriale che portino al controllo delle voci di costo e all'efficienza dei processi produttivi riducendo i

costi di produzione per unità di prodotto, incrementando le rese e il valore commerciale per unità di superficie (mq o ettaro) ed accrescendo la produttività per unità di fattore produttivo impiegato.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

1. *acquisizione di hardware per il controllo di gestione e contabilità industriale;*

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

1. *acquisizione di software per il controllo di gestione e contabilità industriale;*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo d) *ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato*

Gli interventi sono finalizzati a realizzare investimenti in attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi, processi più sostenibili, anche con riferimento al packaging, stoccaggio e trasporto, nuovi modelli di consumo, per sfruttare possibili utili occasioni per incrementare la competitività.

Infatti, al fine di poter introdurre nuove specie e nuove varietà nel paniere dei prodotti ortofrutticoli offerti, è necessario testare in determinati contesti pedoclimatici le performance produttive degli stessi. Pertanto, la sperimentazione in campo risulta fondamentale in questo ambito per non incorrere in investimenti sbagliati. La qualità di un prodotto viene percepita dal consumatore anche in termini di impatto ambientale generato, quindi la misura di questo, insieme alla sperimentazione e sviluppo di metodi che produttive alternative più performanti ambientalmente è oggetto di interesse.

Altresì, nel settore agroalimentare la sola qualità intrinseca dei prodotti non garantisce più la permanenza sul mercato e il giusto livello di competitività. Il bene alimentare deve inglobare un insieme di servizi aggiuntivi che esaltano la tipicizzazione del prodotto, ad un costo sempre più competitivo e compatibile con la capacità di spesa del consumatore. Gli elementi che possono attribuire questi vantaggi competitivi al bene alimentare sono molteplici e variabili per specifico settore di riferimento. Arricchire di contenuti

innovativi la propria offerta, così come il singolo prodotto, comporta l'attivazione, da parte delle imprese, di una politica di ricerca e sviluppo incentrata sull'elaborazione di progetti.

Per l'effettuazione delle attività in questione, in particolare per nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi e processi sostenibili, può rivestire importanza anche la realizzazione di piani di controllo e monitoraggio dei parametri di interesse su matrici di natura diversa.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell'ambito del presente intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

1. *acquisizione della licenza per l'attività di sperimentazione;*
2. *acquisizione dei terreni per la ricerca;*
3. *acquisizione delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sviluppo.*

Interventi nell'ambito delle “altre azioni” finalizzate all'obiettivo d) *ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato*

L'intervento è finalizzato a sostenere le azioni volte al perseguimento dell'obiettivo in oggetto, operando in sinergia con quanto previsto nell'ambito dell'intervento “Investimenti materiali e immateriali”.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle “altre azioni” realizzabili nell'ambito del presente intervento:

1. *spese specifiche per le produzioni sperimentali;*
2. *spese per le attività di ricerca e studio;*
3. *altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca e di studio, sostenute dall'Ope dall'istituzione scientifica.*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo e) *promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali* e obiettivo f) *contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi*

Gli interventi concorrono al raggiungimento dei due obiettivi agro-climatico-ambientali selezionati mediante la realizzazione di investimenti, ad esempio, in impianti di irrigazione e gestione dell'acqua, realizzazione impianti di lavaggio attrezzature usate per la distribuzione fitofarmaci, macchine e attrezzature che consentono la riduzione dell'impatto ambientale (pirodiserbo, agricoltura precisione, macchine per packaging ecosostenibile, ecc), realizzazione impianti comuni per miscele fitofarmaci, sistemi per la riduzione delle emissioni gassose, sistemi per la produzione energetica combinata, produzione di energia da fonti rinnovabili, centri compostaggio ed altri investimenti anche nella fase produttiva intesi a mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi agli stessi.

Relativamente agli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui alle precedenti lettere e) ed f), di seguito si riporta un elenco indicativo degli investimenti possibili, in particolare:

Investimenti

1. *Miglioramento degli impianti di irrigazione*
2. *Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua*
3. *Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri*
4. *Introduzione e miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-rigenerazione)*
5. *Introduzione e miglioramento di impianti di energia da fonti rinnovabili*
6. *Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti.*
7. *Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui;*
8. *Realizzazione di centri di compostaggio;*
9. *Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo g) *incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti*

Gli interventi contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo attraverso investimenti nella fase di condizionamento del prodotto e nella sua trasformazione, valorizzando la materia prima conferita dai soci delle organizzazioni e offrendo un prodotto nel quale sono stati inglobati servizi richiesti dai consumatori.

In questo ambito sono sovvenzionabili azioni finalizzate anche all'implementazione di piattaforme per l'e-commerce e di nuovi applicativi.

Le azioni da programmare si muovono anche nell'ottica di acquisizioni di nuove funzioni lungo la filiera, innovazione dei processi di gestione del prodotto e dei rapporti con i clienti. Per poter portare a compimento la finalità dell'obiettivo sono funzionali l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività di coordinamento nella fase di concentrazione dell'offerta, con la progettazione e razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva ed il perseguimento di strategie di gruppo. L'apertura di uffici commerciali in altri Paesi UE è un ulteriore elemento per incentivare quel processo di internazionalizzazione delle organizzazioni per un Paese come l'Italia vocato all'export.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali azioni realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

1. *acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di lavorazione e trasformazione;*
2. *acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione e trasformazione;*
3. *acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP;*
4. *acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;*
5. *acquisizione di hardware per le vendite online;*
6. *acquisizione di spazi allestiti, anche con proprie attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita dei prodotti dell'OP;*
7. *acquisizione di uffici commerciali in altri Paesi UE.*

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

1. *acquisizioni in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo ed in particolare alle finalità individuate;*
2. *acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;*
3. *acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino;*
4. *acquisizione di software per le vendite online;*
5. *acquisizione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP*

Interventi nell'ambito delle “altre azioni” finalizzate all'obiettivo g) *incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti*

L'intervento è finalizzato a sostenere le azioni volte al perseguimento dell'obiettivo in oggetto, operando in sinergia con quanto previsto nell'ambito

del'intervento "Investimenti materiali e immateriali".

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle "altre azioni" realizzabili nell'ambito del presente intervento:

1. *registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP;*
2. *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;*
3. *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;*
4. *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti;*
5. *spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui;*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo h) *promozione e commercializzazione dei prodotti*

Gli interventi mirano ad incentivare le attività di promozione e comunicazione dei prodotti freschi o trasformati. In quest'ottica è fondamentale proporre politiche di marchio per rendere il prodotto maggiormente riconoscibile sul mercato da parte del consumatore, anche elevando il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica).

Allo scopo di favorire le occasioni di visibilità e l'instaurarsi di nuovi rapporti commerciali è opportuno realizzare investimenti per dotarsi di attrezzature da usare in eventi fieristici e simili e la realizzazione di siti web ed applicativi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- realizzazione ed implementazione di applicazioni web e siti web dell'OP*
- acquisto di attrezzature per eventi fieristici*

Interventi nell'ambito degli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali finalizzati all'obiettivo i) *incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo*

Gli interventi concorrono al raggiungimento dell'obiettivo attraverso investimenti in applicazioni e siti web volti alla promozione generica (di prodotto/categoria) e alla comunicazione riguardante i corretti regimi

alimentari e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli. Sono comprese le campagne per prevenire e ridurre gli sprechi oppure comunicare la produzione con metodi più sostenibili dal punto di vista climatico ambientale.

Investimenti

1. realizzazione ed implementazione di applicazioni web e siti web

Interventi nell'ambito delle "altre azioni" finalizzate all'obiettivo k) *miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Gli interventi mirano a sostenere azioni per migliorare le condizioni operative degli ambienti e delle attività di lavoro in termini di maggiore sicurezza e salute degli operatori, che vanno oltre gli obblighi e le prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Ad esempio, tra le "altre azioni" realizzabili nell'ambito del presente intervento (lista non esaustiva) sono inclusi:

1. realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo che vanno oltre gli obblighi e le prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute degli operatori.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera **a)**, *punti i), ii), iii), vii), x)*

12

L'importo del pagamento è limitato ai costi sostenuti o al mancato reddito

Articolo 47, paragrafo 1, lettera **a)**, *punto xi)*

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

ADVI1(47(1)(b)) - - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosantari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro

ISO IS ortofrutta02 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo Servizi di consulenza e assistenza tecnica

Codice intervento (SM)	ISO IS ortofrutta02
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo Servizi di consulenza e assistenza tecnica
Tipo di intervento	ADVI1(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosantari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
CONS(46(i)) incrementare il consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì

E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Si
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Si
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Si
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Si
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Si
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	Si
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	Complementare	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli *“interventi”* selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi *“interventi”* contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre *“azioni”* connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda *“l'intervento”* connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli *“interventi”* nell'ambito dei *“tipi di interventi”* di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h),
a) non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (b) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (b) “Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;”

Gli interventi di consulenza e assistenza tecnica sono finalizzati a (di seguito lista non esaustiva):

- mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti in fase di produzione;
- supportare operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali;
- mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti;
- realizzare studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti;
- realizzare analisi dei sistemi produttivi e commerciali;
- progettare e realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- realizzare ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, sull'andamento dei consumi e sullo sviluppo di nuovi prodotti e mercati;
- realizzare interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- realizzare interventi per favorire lo sviluppo e la diffusione di tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie;
- realizzare interventi per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- introdurre certificazioni legate alla sostenibilità ambientale;
- migliorare le condizioni di commercializzazione;
- realizzare marchi commerciali dell'OP/AOP;
- introdurre sistemi certificati di qualità;
- progettare e realizzare campagne promozionali e di comunicazione;
- progettare e realizzare spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione;
- progettare e realizzare applicazioni web e siti web dell'OP/AOP;
- migliorare le condizioni di impiego e garantire la conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione;
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;
- e) promozione, sviluppo e attuazione:
 - i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
 - iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati;
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente;
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori,

dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

TRAINCO(47(1)(c)) - - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine

ISO IS ortofrutta03 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Formazione incluso orientamento

Codice intervento (SM)	ISO IS ortofrutta03
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Formazione incluso orientamento
Tipo di intervento	TRAINCO(47(1)(c)) - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio	Qualificante	Sì

	dei terreni agricoli e nel settore forestale		
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Sì
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse	
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC	
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori	

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Descrizione Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia. Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (c) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (c) “Formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine”

L'intervento è finalizzato all'esecuzione di attività formative, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, rivolte ai soci delle OP.

Le attività di formazione, orientamento e scambio di buone pratiche previste nell'ambito del presente intervento riguardano una o più delle tematiche di cui agli obiettivi settoriali di seguito riportati:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione;
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;
- e) promozione, sviluppo e attuazione:
 - i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
 - iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
 - v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente;
- j) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all'accesso della base associativa ai servizi di formazione;
- spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio;

- spese per docenze legate ai corsi di formazione.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario

nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

ORGAN(47(1)(d)) - - produzione biologica o integrata

ISO Is Ortofrutta04 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Produzione biologica o integrata

Codice intervento (SM)	ISO Is Ortofrutta04
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Produzione biologica o integrata
Tipo di intervento	ORGAN(47(1)(d)) - produzione biologica o integrata
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì

E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Sì
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Description Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia. Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47. Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.
--

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “interventi” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “interventi” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “azioni” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “l'intervento” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (d) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (1) (d) “*Produzione biologica o integrata*”;

Il tipo di intervento prevede i seguenti interventi:

- produzione biologica
- produzione integrata e difesa integrata volontaria.

Le OP/AOP nell'includere tali interventi nei propri programmi operativi devono attenersi a quanto previsto per gli stessi nell'ambito dello Sviluppo Rurale per la Regione di riferimento.

Inoltre, il tipo di intervento in oggetto finanzia le pertinenti “spese specifiche”.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- conversione e mantenimento delle superfici a produzione biologica;
- prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica o integrata;
- produzione biologica o integrata, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione

e) promozione, sviluppo e attuazione:

- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per

assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)

12

L'importo del pagamento è limitato ai costi sostenuti o al mancato reddito

TRANS(47(1)(e)) - - azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti

ISO Is ortofrutta05 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti

Codice intervento (SM)	ISO Is ortofrutta05
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti
Tipo di intervento	TRANS(47(1)(e)) - azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (e) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (1) (e) “azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;”

L'intervento supporta le azioni volte a migliorare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto. Allo stesso tempo, mira a sostenere le azioni finalizzate al miglioramento della sostenibilità delle operazioni di stoccaggio dei prodotti.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- spese specifiche trasporto “gomma+nave”
- spese specifiche trasporto “gomma+treno”.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento del medesimo obiettivo.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art. 52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera e)

L'intervento non ha effetti distorsivi sugli scambi in quanto non fornisce un aiuto in materia di prezzi ai produttori. Si tratta di aiuti nel quadro di azioni ambientali connesse alla sostenibilità ed efficienza dei trasporti e dello stoccaggio, quindi non legate ai prezzi o alla produzione.

PROMO(47(1)(f)) - - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati

ISO Is ortofrutta06 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Promozione, comunicazione e commercializzazione

Codice intervento (SM)	ISO Is ortofrutta06
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Promozione, comunicazione e commercializzazione
Tipo di intervento	PROMO(47(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CONS(46(i)) incrementare il consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì

E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto	
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli	Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Descrizione Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia. Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all' articolo 6. Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47. Gli obiettivi di cui all' articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi. Beneficiari I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato. Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art. 50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:
--

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (f) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (1) (f) “*promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati*”

Le attività di promozione e comunicazione, rivolte al mercato interno e a quello esterno, compresi i paesi terzi extra-UE, perseguono almeno uno degli obiettivi da a) a g) dell'art. 14 del regolamento UE 2022/126. In particolare, tali attività sono volte a rendere i prodotti ortofrutticoli maggiormente riconoscibili dal consumatore, includendo, tra l'altro, azioni per valorizzare il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica, SQNPI, ecc.).

Gli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione sono finalizzati a (di seguito lista non esaustiva):

- utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti anche i marchi di fabbrica/commercio di OP/AOP;
- locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;
- sponsorizzazioni di eventi;
- realizzazione di materiale promozionale e comunicativo;
- organizzazione di attività di “incoming”
- realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione;
- realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall' art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all' articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera f)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

QUAL(47(1)(g)) - - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali

ISOrIs ortofrutta07 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Attuazione regimi di qualità dell'Unione e nazionali

Codice intervento (SM)	ISOrIs ortofrutta07
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Attuazione regimi di qualità dell'Unione e nazionali
Tipo di intervento	QUAL(47(1)(g)) - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

-le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;

-le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);

-per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;

-i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) *gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi”* di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (g) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (g) “Attuazione regimi di qualità dell’Unione e nazionali”

L'intervento si pone l'obiettivo operativo di mantenere o migliorare la qualità dei prodotti freschi e trasformati dei soci delle OP, nella fase di produzione, raccolta, stoccaggio, condizionamento e trasformazione. Altresì, di incentivare percorsi di certificazione che portino allo sviluppo di prodotti coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti a livello nazionale.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- costi di prima certificazione;
- predisposizione di disciplinari per l'attuazione dei regimi di qualità;
- registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP nell'ambito di regimi di qualità dell'Unione e nazionali

L'intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo settoriale:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento del medesimo obiettivo.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall' art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all' articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunquelimitato:

- a)al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b)al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c)al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all' articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarietà è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera g)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

TRACE(47(1)(h)) - - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali

ISO Is ortofrutta08 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione

Codice intervento (SM)	ISO Is ortofrutta08
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo – Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione
Tipo di intervento	TRACE(47(1)(h)) - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC	
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri	
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152	
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione	
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto	
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore	

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì

E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
------	---	---------------	----

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all' articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all' articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b)comprendono almeno tre “azioni” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c)almeno il 2% della spesa prevista riguarda “l'intervento” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (h) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (h) “attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali”

L'intervento è finalizzato a incentivare l'attuazione di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità della produzione, nonché l'attuazione di sistemi di certificazione della qualità.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- introduzione di sistemi di tracciabilità;
- introduzione di sistemi di rintracciabilità;
- introduzione di sistemi di certificazione della qualità, comprese le certificazioni etiche e ambientali.

L'intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo settoriale:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri.

k) miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento del medesimo obiettivo.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;
3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera g)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

CLIMA(47(1)(i)) - - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi

ISO Is ortofrutta09 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi

Codice intervento (SM)	ISO Is ortofrutta09
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi
Tipo di intervento	CLIMA(47(1)(i)) - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda *“l'intervento”* connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) *gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi”* di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (i) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (i) *“azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi”*

L'intervento è finalizzato a sostenere l'utilizzo di tecniche, prodotti e materiali nelle diverse fasi della filiera volti a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali interventi realizzabili nell'ambito del presente tipo di intervento:

- utilizzo di tecniche, prodotti e materiali che riducono l'impatto ambientale, compresa la gestione colturale con metodiche aventi tale finalità;
- impegni di cui all'articolo 69(1)a) reg. 2021/2115 - Impegni ACA

Questo intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento del medesimo obiettivo.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
2. somme forfettarie;

3. costi unitari;
4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarietà è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera i)

L'intervento non ha effetti distorsivi sugli scambi in quanto non fornisce un aiuto in materia di prezzi ai produttori. Si tratta di aiuti nel quadro di azioni ambientali connesse alla sostenibilità ed efficienza dei trasporti e dello stoccaggio, quindi non legate ai prezzi o alla produzione.

SETUP(47(2)(a)) - - creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento

ISOIS ortofrutta 10 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 10
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione
Tipo di intervento	SETUP(47(2)(a)) - creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori
R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (a) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (a) “creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute”.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, il ventaglio di strumenti a disposizione dei beneficiari per la tutela delle produzioni ortofrutticole e dei redditi quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie, infestazioni di organismi nocivi, effetti negativi comuni alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che all'instabilità dei redditi.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in complementarità con gli altri interventi di gestione del rischio a livello nazionale e definiti nel Piano annuale di gestione del rischio (PGRA), nell'ambito del quale saranno individuati i criteri di demarcazione tra gli strumenti.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (a), rispettano le condizioni previste all'art. 15 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Relativamente ai tipi di intervento per la gestione del rischio, fermo restando quanto riportato nella sezione 3.6 del Piano Strategico, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 7, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera i) 7

L'intervento ha effetti distorsivi nulli o minimi sugli scambi o sulla produzione in quanto non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

INVVO(47(2)(b)) - - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato anche per il magazzinaggio collettivo

ISOIS ortofrutta 11 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 11
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo
Tipo di intervento	INVVO(47(2)(b)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato anche per il magazzinaggio collettivo
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1	Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3	Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli	Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli “*interventi*” selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “*interventi*” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “*azioni*” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “*l'intervento*” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “*interventi*” nell'ambito dei “*tipi di interventi*” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Tali interventi sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo attesi dell'intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell'operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'intervento.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Nel caso di selezione nell'ambito dei programmi operativi delle OP o AOP di tipi di intervento che implicano investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali è inoltre disposto che:

- a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;
- b) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione. Se tale periodo per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo;
- c) gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento UE 2022/126;
- d) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo;
- e) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia è ritenuto eleggibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario;
- f) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'articolo 11 (4) lettere a) e b) e dall'articolo 11 (5) lettere a) e b) del regolamento delegato UE 2022/126. Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si farà riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale, (ad es.: Criteri di ammissibilità CR 15-16-17 e tab xyz SRD 08 pag. 1070 del PSN,)

Specific design – tipo di intervento art.47 (2) (b) “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo ”

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (2) (b) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (2) (b) “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo”

L’intervento sostiene gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che consentano alle OP/AOP di gestire in maniera più efficace, controllata e razionale l’immissione del prodotto sul mercato e lo stoccaggio per la prevenzione delle crisi, la gestione dei rischi e per prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati dei prodotti ortofrutticoli.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali investimenti realizzabili nell’ambito del presente tipo di intervento:

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

- acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione;
- acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione;
- acquisizione, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche;
- acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche;
- acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino;
- acquisizione di mezzi per il trasporto interno all’OP;
- acquisizione di hardware per la gestione dei flussi di magazzino.

Investimenti in immobilizzazioni immateriali:

- acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione-distribuzione;
- acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino.

L’intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L’intervento opera in sinergia con quanto previsto nell’ambito del tipo di intervento di cui all’art.47 (1) (a).

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell’articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarietà è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)

11

L'intervento ha effetti distorsivi nulli o minimi sugli scambi o sulla produzione. In particolare, l'intervento fa riferimento al paragrafo 11 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC "Interventi di adeguamento strutturale mediante aiuti agli investimenti".

ORCHA(47(2)(d)) - - reimpianto di frutteti o oliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici

ISOIS ortofrutta 12 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 12
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento
Tipo di intervento	ORCHA(47(2)(d)) - reimpianto di frutteti o oliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Tali interventi sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Il beneficio e l'impatto aggiuntivo attesi dell'intervento legato agli obiettivi agro-climatico-ambientali devono essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura del beneficiario al momento della presentazione dell'operazione, del programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'intervento.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Nel caso di selezione nell'ambito dei programmi operativi delle OP o AOP di tipi di intervento che implicano investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali è inoltre disposto che:

a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione. Se tale periodo per un determinato investimento è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo;

c) gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento UE 2022/126;

d) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo;

e) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia è ritenuto eleggibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario;

f) il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'articolo 11 (4) lettere a) e b) e dall'articolo 11 (5) lettere a) e b) del regolamento delegato UE 2022/126. Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si farà riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per

medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale, (ad es.: Criteri di ammissibilità CR 15-16-17 e tab xyz SRD 08 pag. 1070 del PSN,)

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (d) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere. spese di impianto e attività connesse per colture frutticole;

Art.47 (2) (d) "Reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici"

L'intervento sostiene le spese per il reimpianto dei frutteti e attività ad esso connesse, compreso l'acquisto di materiale vivaistico o propagativo, quando tale operazione si rende necessaria a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, o ai fini di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in sinergia con quanto previsto nell'ambito del tipo di intervento di cui all'art.47 (1) (a).

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Come stabilito dall'art. 16 (2) del regolamento delegato UE 2022/126, la spesa per il reimpianto di frutteti non supera il 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito di ciascun programma operativo.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/2115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 8, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera d) 8

L'intervento ha effetti distorsivi nulli o minimi sugli scambi o sulla produzione in quanto compensa non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

WITHD(47(2)(f)) - - ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se del caso, la trasformazione volta a facilitare tale ritiro

ISOIS ortofrutta 13 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 13
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro
Tipo di intervento	WITHD(47(2)(f)) - ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se del caso, la trasformazione volta a facilitare tale ritiro
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Description

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Nel caso in cui i programmi operativi includano gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (f), essi rispettano le condizioni previste dal regolamento delegato UE 2022/126.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (f) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (2) (f) “Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro”

L'intervento sostiene le spese connesse al ritiro dal mercato e, se del caso, al condizionamento e al trasporto dei prodotti ortofrutticoli ai fini della distribuzione gratuita o per le altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro.

Per gli interventi di ritiro dal mercato il sostegno è calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Reg. 2022/126.

Per i prodotti non elencati nell'allegato V del regolamento, l'ammontare del sostegno massimo per i ritiri dal mercato è determinato con il medesimo criterio adottato dalla Commissione europea, in particolare:

- per i prodotti per i quali risulta effettuata la rilevazione dei prezzi nella fase di “uscita dall'Organizzazione dei Produttori” del paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento 2022/126 il sostegno è pari al 40% dei prezzi medi nazionali di mercato degli ultimi cinque anni per il prodotto inviato alla beneficenza e del 30% per il prodotto inviato ad altre destinazioni;
- per i prodotti per i quali non esiste la rilevazione dei prezzi nella fase di “uscita dall'Organizzazione dei Produttori”; per il calcolo degli importi sono utilizzati i prezzi disponibili (media nazionale degli ultimi cinque anni) rideterminati tenendo conto del divario dovuto al diverso stadio di rilevazione. Il sostegno sarà calcolato a partire da questo importo, applicando la percentuale del 40% per il prodotto inviato alla beneficenza e del 30% per il prodotto inviato ad altre destinazioni.
- per altri prodotti, l'importo del sostegno massimo per i ritiri dal mercato potrà essere stabilito dalle Regioni.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfetarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

GREEN(47(2)(g)) - - raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo

ISOIS ortofrutta 14 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 14
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f
Tipo di intervento	GREEN(47(2)(g)) - raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1	Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3	Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (g) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (2) (g) “Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo”

L'intervento prevede l'erogazione di indennità finanziarie per la raccolta verde consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo.

Le operazioni di raccolta verde non sono autorizzate dopo l'inizio della penultima settimana prima della maturazione secondo il ciclo standard eventualmente differenziato per le diverse categorie di prodotto e varietà.

Per gli interventi di raccolta prima della maturazione (raccolta verde), effettuati conformemente all'art.17 del Reg. 2022/126, l'ammontare massimo del supporto, definito per ettaro di superficie, è determinato utilizzando il massimale unitario (€/100 kg) definito per i “ritiri dal mercato” nel caso di prodotto avviato a destinazione diversa dalla distribuzione gratuita e moltiplicando il suddetto massimale unitario per le rese medie ISTAT relative agli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati.

Ai sensi dell'art.17 del regolamento delegato UE 2022/126, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la raccolta verde può aver luogo dopo l'inizio della normale raccolta. In tali casi l'indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e non viene commercializzata a seguito di tale operazione. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo.

Tale disposizione, si applica alle seguenti specie orticole con varietà a maturazione scalare del prodotto: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni e fragole secondo i criteri sotto specificati:

- 1) per ciascun prodotto viene definito il ciclo di coltivazione ed il periodo di raccolta standard, differenziato, ove necessario, per pieno campo e serra e per aree geografiche;
- 2) l'importo dell'aiuto viene calcolato moltiplicando l'indennizzo medio settimanale, determinato dal rapporto tra il sostegno massimo ad ettaro ed il numero di settimane del periodo di raccolta standard, per il numero di settimane contenute nel periodo per il quale la misura viene autorizzata, che è al massimo di sei settimane e comunque non può oltrepassare il periodo di raccolta standard. L'importo così determinato verrà rapportato alla superficie oggetto di dette operazioni.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (g), rispettano le condizioni previste all'art.17 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

NOHAR(47(2)(h)) - - mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie

ISOIS ortofrutta 15 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 15
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f
Tipo di intervento	NOHAR(47(2)(h)) - mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (h) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (2) (h) “Mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie”

L'intervento prevede l'erogazione di indennità finanziarie per la mancata raccolta consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie.

Per gli interventi di mancata raccolta, effettuati conformemente all'art.17 del Reg. 2022/126, l'ammontare massimo del supporto, definito per ettaro di superficie, è determinato utilizzando il massimale unitario (€/100 kg) definito per i “ritiri dal mercato” nel caso di prodotto avviato a destinazione diversa dalla distribuzione gratuita e moltiplicando il suddetto massimale unitario per le rese medie ISTAT relative agli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati.

Ai sensi dell'art.17 del regolamento delegato UE 2022/126, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la mancata raccolta può aver luogo anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In tali casi l'indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive all'operazione di mancata raccolta e non viene commercializzata a seguito di tali operazioni. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo.

Tale disposizione, si applica alle seguenti specie orticole con varietà a maturazione scalare del prodotto: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni e fragole secondo i criteri sotto specificati:

- 1) per ciascun prodotto viene definito il ciclo di coltivazione ed il periodo di raccolta standard, differenziato, ove necessario, per pieno campo e serra e per aree geografiche;
- 2) l'importo dell'aiuto viene calcolato moltiplicando l'indennizzo medio settimanale, determinato dal rapporto tra il sostegno massimo ad ettaro ed il numero di settimane del periodo di raccolta standard, per il numero di settimane contenute nel periodo per il quale la misura viene autorizzata, che è al massimo di sei settimane e comunque non può oltrepassare il periodo di raccolta standard. L'importo così determinato verrà rapportato alla superficie oggetto di dette operazioni.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in complementarità con gli altri interventi di gestione del rischio attuati a livello nazionale e definiti nel Piano annuale di gestione del rischio (PGRA), nell'ambito del quale saranno individuati i criteri di demarcazione tra gli strumenti.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (h), rispettano le condizioni previste all'art.17 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

HARIN(47(2)(i)) - - assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi

ISOIS ortofrutta 16 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 16
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori
Tipo di intervento	HARIN(47(2)(i)) - assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1	Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3	Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11	Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Description

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (i) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (i) “assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi”.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai premi per la sottoscrizione di polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione dei beneficiari per la tutela dei redditi quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'intervento include il sostegno alle polizze assicurative stipulate dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che l'OP potrebbe subire in conseguenza di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in complementarità con gli altri interventi di gestione del rischio attuati a livello nazionale e definiti nel Piano annuale di gestione del rischio (PGRA), nell'ambito del quale saranno individuati i criteri di demarcazione tra gli strumenti.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfetarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (i), rispettano le condizioni previste all'art.18 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per

assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Relativamente ai tipi di intervento per la gestione del rischio, fermo restando quanto riportato nella sezione 3.6 del Piano Strategico, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

COACH(47(2)(j)) - - fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori

ISOIS ortofrutta 17 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 17
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori
Tipo di intervento	COACH(47(2)(j)) - fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

I servizi di orientamento sono finalizzati a perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art.13 comma 1 del regolamento delegato UE 2022/126.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (j) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (j) “fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori”.

La fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, singoli produttori aderenti o non aderenti a OP/AOP, mira a mettere a fattor comune esperienze che consentano di evitare o ridurre gli effetti negativi dovuti a situazioni di difficoltà dei mercati.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Affiancamento ai destinatari dei servizi di orientamento per analizzare punti di forza, di debolezza e le potenzialità del modello organizzativo;
- Orientamento allo sviluppo di un modello organizzativo e commerciale più efficiente e più resiliente alle perturbazioni del mercato;
- Affiancamento nell'implementazione e miglioramento del rapporto con i soci e dei servizi ai soci per accrescere la fidelizzazione e accrescere la quota di produzione conferita dai soci stessi;
- Affiancamento nell'analisi dei rischi e nell'utilizzo dei diversi strumenti per la loro gestione;
- Analisi dei rischi di mercato e affiancamento nell'individuazione delle soluzioni per la diversificazione del rischio legato, ad esempio, ai canali di sbocco;
- Messa in rete dei canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;

- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (j), rispettano le condizioni previste all'art.13 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarietà è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera j) 2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II paragrafo 2

3COUN(47(2)(k)) - - attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi

ISOIS ortofrutta 18 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 18
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi
Tipo di intervento	3COUN(47(2)(k)) - attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Description

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (k) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (k) “attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi”.

L'intervento promuove le attività finalizzate all'attuazione e alla gestione dei requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione, contribuendo a migliorare e facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi per i prodotti ortofrutticoli.

Gli interventi (di seguito lista non esaustiva) sono:

- organizzazione e coordinamento delle visite ispettive delle autorità fitosanitarie del Paese di interesse, preliminari alla definizione delle condizioni di export, realizzate prima dell'inizio delle esportazioni e di pre-clearance;
- realizzazione di test tecnico - scientifici richiesti dalle autorità fitosanitarie per dimostrare l'efficacia di determinati trattamenti contro organismi considerati nocivi.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera k) 2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II paragrafo 2

COMM(47(2)(l)) - - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

ISOIS ortofrutta 19 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 19
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.
Tipo di intervento	COMM(47(2)(l)) - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Description

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (2) (l) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art. 47 (2) (l) "azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori"

Le azioni di comunicazione ai consumatori mirano ad accrescere la conoscenza dei consumatori rispetto alla qualità del prodotto acquistato, alle sue caratteristiche nutrizionali, alla sua origine, alla tracciabilità e alla sostenibilità.

Tra le azioni di comunicazione assumono particolare rilievo quelle finalizzate ad accrescere la conoscenza dei consumatori in merito alla stagionalità delle produzioni al fine di incentivarne il consumo nei periodi di maggiore offerta contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei mercati.

Gli interventi nell'ambito delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione (liste non esaustive) sono riportati di seguito:

- eventi, convegni, seminari
- campagne di comunicazione, anche nei punti vendita
- realizzazione di materiali divulgativi a mezzo stampa, mass media, social media o altri canali di comunicazione.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/2015, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera j) 2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II paragrafo 2